



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

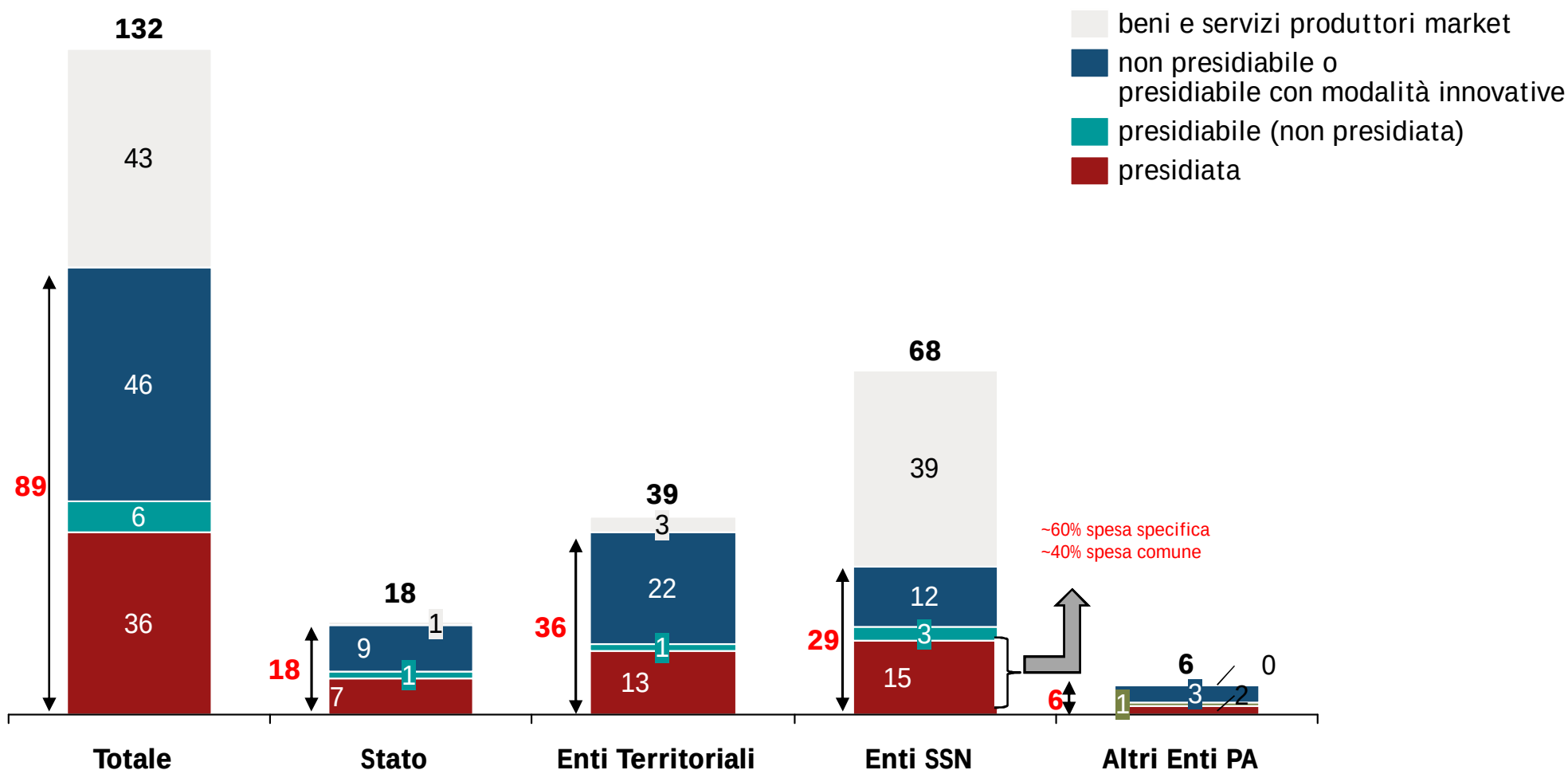
Webinar Acquisti centralizzati Me.Pa. e Consip



consip



La spesa in “beni e servizi” presidiabile con i diversi strumenti è di ~42 mld/€ (47% del totale*), mentre eventuali interventi sui restanti ~46 mld/€ sono ancora da valutare (B&S non affrontabili, ad alta specificità, di importo limitato o frammentati)



* Stima Consip su dati Istat 2009 - 2012 (Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche). Valori 2012 in miliardi di euro



**La centrale di
committenza
nella direttiva 2004/18 e
nel d.lgs. 163/2006**

La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- **acquista** forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- **aggiudica** appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Art. 33, comma 1, d.lgs. 163/2006: «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.



2007

- ❑ **Art. 1, comma 455, l. 296/2006:** ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire **centrali di acquisto** anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, in favore delle amministrazioni e enti regionali, enti locali, enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

- ❑ **Art. 1, comma 456, l. 296/2006:** Le centrali di cui al comma 455 **stipulano**, per gli ambiti territoriali di competenza, **convenzioni di cui all'articolo 26**, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

- ❑ **Art. 1, comma 457, l. 296/2006:** le centrali di committenza e la Consip costituiscono un **sistema a rete**, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo di strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.



Le recenti disposizioni normative hanno rafforzato la necessità di un'azione congiunta tra Consip e le CAT per il perseguimento degli obiettivi del Sistema a Rete

IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE TRA LE C.A.T

Favorire la collaborazione strategica e lo sviluppo di iniziative comuni

SINERGIE TRA I SISTEMI DI ACQUISTO

Oltre a convenzioni nazionali e regionali viene favorita la centralizzazione dei mercati elettronici attraverso la promozione e diffusione delle piattaforme già funzionanti e consolidate, come il MEPA



INTEROPERABILITÀ TRA LE PIATTAFORME

Prevedere standard comuni che vincolino anche le centrali in fase di costituzione, le quali, divenute operative, potranno scegliere se dotarsi di una propria piattaforma telematica, oppure avvalersi mediante il riuso, di piattaforme già utilizzate da altri soggetti

RAPPORTI CON LE IMPRESE

Favorire la semplificazione e l'accesso al mercato pubblico, anche attraverso adeguati strumenti informativi e la definizione di procedure standard di abilitazione

GESTIONE DELLA DOMANDA

Favorire la gestione della domanda al fine di individuare in maniera specifica i fabbisogni della PA realizzando sinergie



consip

Le Centrali di Committenza Regionali - Lo stato dell'arte



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze





consip

Il Sistema a Rete - Il contesto normativo



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

**D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 -
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”**

Art. 7 - Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto

•2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure**".

Modifica al comma della finanziaria 2007 su ricorso obbligatorio al MePA o altri ME (istituiti ai sensi dell'art 328 del regolamento attuativo codice degli appalti), o ad ulteriore sistema telematico delle CAT, prevedendo l'obbligo per tutte le PA per gli acquisti sottosoglia



consip

Il Sistema a Rete - Il contesto normativo



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 1 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

Modificato dalla l. 228/2012. testo previgente:

1 “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”

4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

Nullità dei contratti stipulati in violazione di determinati obblighi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.

Le CAT tengono conto dei parametri delle convenzioni Consip ma non hanno vincolo di benchmark

I piccoli comuni possono, in alternativa all'obbligo di procedere in forma aggregata, acquistare attraverso gli strumenti Consip e di altre centrali



consip

Il Sistema a Rete - Il contesto normativo



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Modificato dalla L. 228/2012. testo previgente:

7 (.....) , le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (.....), **relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. (...)** E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Fermi gli obblighi di ricorso a convenzioni, ME e AQ/Gare su delega, individuazione di merceologie per le quali tutte le PA e le società dell'elenco ISTAT hanno l'obbligo di approvvigionarsi attraverso convenzioni, AQ o ricorso a sistemi di negoziazione di Consip o CAT salva la possibilità di acquisti autonomi a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni (acquisti autonomi sottoposti a condizione risolutiva)



consip

Il Sistema a Rete - Il contesto normativo



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

DL 24 aprile 2014, n. 66 - «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Istituzione elenco dei soggetti aggregatori

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

**DPCM pubblicato lo scorso
11 novembre 2014
(GU del 20 gennaio 2015)**

**DPCM pubblicato lo scorso
14 novembre 2014
(GU del 20 gennaio 2015)**



consip

Il Sistema a Rete - Il contesto normativo



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. (15A00329) (GU Serie Generale n.15 del 20-1-2015)

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori i seguenti soggetti, o i soggetti da loro costituiti, che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del dl 163/2006 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali, se in possesso dei seguenti requisiti:

- **a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;**
- **b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

Che nei tre anni solari (in prima attuazione per gli anni 2011-2012-2013) precedenti la richiesta abbiano pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a **200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.**

Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure avviate:

- **a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della città metropolitana e delle province;**
- **b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività**



consip

Il Sistema a Rete - Il contesto normativo



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

DL 24 aprile 2014, n. 66 - «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

Svolgimento di procedure da parte dei soggetti aggregatori per determinate categorie di beni e servizi e sopra determinate soglie



consip

Il Sistema a Rete - Il contesto normativo



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente:

«3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

Obblighi per i Comuni

Il termine di entrata in vigore è stato differito, ad opera del d.l. 192/2014, al 1° settembre 2015 per quanto riguarda l'acquisizione di servizi e forniture

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35..

Costituzione e/o designazione di un soggetto aggregatore a livello regionale



consip Tabella riepilogativa



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Merceologia	Importo	Amministrazioni statali	Amministrazioni regionali ^I	Enti del servizio sanitario nazionale ^{II}	Amministrazioni territoriali non regionali ^{III}	Scuole ed università	Altre Amministrazioni	Organismi di diritto pubblico (società a totale partecipazione pubblica)
- energia elettrica - gas - carburanti rete ed extra-rete - combustibili per riscaldamento - telefonia fissa - telefonia mobile	Soprasoglia comunitaria	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni Consip (oltre che ad AQ e gare su delega obbligatori individuati da apposito dm); in caso di assenza, <u>obbligo</u> di ricorso ad AQ di Consip, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip; oppure acquisti autonomi alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1, comma 3 del d.l. 95/2012 ^{IV} .	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della CAT di riferimento, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento ^V .	<u>Obbligo</u> di ricorso alle convenzioni delle CAT di riferimento o, in mancanza, di Consip; in assenza di convenzioni, <u>obbligo</u> di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla CAT di riferimento ^{VI} .	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della CAT di riferimento, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento ^{VII} .	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni Consip; in caso di assenza <u>obbligo</u> di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento se applicabile, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento se applicabile; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento se applicabile ^{VIII} .	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della CAT di riferimento, se applicabile, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento, se applicabile; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento se applicabile ^{IX} .	<u>Obbligo</u> per le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto ISTAT di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della CAT di riferimento, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento ^X . <u>Facoltà</u> per gli altri odp di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA ^{XI} .
	Sottosoglia comunitaria	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni Consip (oltre che ad AQ e gare su delega obbligatori, individuati da apposito dm) o al MePa; in caso di assenza, <u>obbligo</u> di ricorso ad AQ di Consip, oppure a ulteriori sistemi telematici di negoziazione di Consip; oppure acquisti autonomi alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1, comma 3 del d.l. 95/2012 ^{XII} .	<u>Obbligo</u> di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento) o al sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza, <u>obbligo</u> di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento, oppure a ulteriori sistemi telematici di Consip oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento ^{XIII} .	<u>Obbligo</u> di ricorso alle convenzioni delle CAT di riferimento o, in mancanza, di Consip; in assenza di convenzioni, <u>obbligo</u> di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla CAT di riferimento ^{XIV} .	<u>Obbligo</u> di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento) o al sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza, <u>obbligo</u> di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento; oppure a ulteriori sistemi telematici di Consip; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento ^{XV} .	<u>Obbligo</u> di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della CAT di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR; in caso di assenza, <u>obbligo</u> di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento se applicabile, oppure ad ulteriori sistemi telematici di Consip; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento se applicabile ^{XVI} .	<u>Obbligo</u> di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento se applicabile) o al sistema telematico della CAT di riferimento se applicabile ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza, <u>obbligo</u> di ricorso ad AQ di Consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento se applicabile, oppure a ulteriori sistemi telematici di Consip; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento se applicabile ^{XVII} .	<u>Obbligo</u> per le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto ISTAT di ricorso a convenzioni o AQ di Consip o della CAT di riferimento, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento; oppure <u>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</u> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento ^{XVIII} . <u>Facoltà</u> per gli altri odp di ricorso al MePa, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, allo SDAPA ^{XIX} .
Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale	Soprasoglia comunitaria	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni Consip (oltre che ad AQ obbligatori individuati da apposito dm); in caso di assenza <u>facoltà</u> di ricorso ad AQ Consip o SDAPA ^{XX} .	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni regionali laddove previsto in norma regionale. Se assente, <u>facoltà</u> di utilizzo delle convenzioni, degli AQ di Consip e dello SDAPA (con <u>obbligo</u> di rispetto del benchmark Consip) ^{XXI} .	<u>Obbligo</u> di ricorso alle convenzioni delle CAT di riferimento o, in mancanza, di Consip; in assenza di convenzioni, <u>obbligo</u> di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla CAT di riferimento ^{XXII} .	<u>Facoltà</u> di utilizzo delle convenzioni, degli AQ e dei sistemi telematici di Consip o della CAT di riferimento (con <u>obbligo</u> di rispetto del benchmark Consip) ^{XXIII} .	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni Consip; in caso di assenza <u>facoltà</u> di ricorso ad AQ Consip o SDAPA ^{XXIV} .	<u>Facoltà</u> di utilizzo delle convenzioni, degli AQ Consip o dello SDAPA (con <u>obbligo</u> di rispetto del benchmark Consip) ^{XXV} .	<u>Facoltà</u> di ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA ^{XXVI} .
	Sottosoglia comunitaria	<u>Obbligo</u> di ricorso a convenzioni Consip (oltre che ad AQ e gare su delega obbligatori individuati da apposito dm) o al MePa; in caso di assenza <u>facoltà</u> di ricorso ad AQ Consip o SDAPA ^{XXVII} .	<u>Obbligo</u> di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento) o al sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; <u>obbligo</u> di ricorso a convenzioni regionali laddove previsto in norma regionale; in caso di assenza, <u>facoltà</u> di utilizzo degli AQ Consip e dello SDAPA (con <u>obbligo</u> di rispetto del benchmark Consip) ^{XXVIII} .	<u>Obbligo</u> di ricorso alle convenzioni delle CAT di riferimento o, in mancanza, di Consip; in assenza di convenzioni, <u>obbligo</u> di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla CAT di riferimento ^{XXIX} .	<u>Obbligo</u> di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento) o sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza, <u>facoltà</u> di utilizzo degli AQ Consip e dello SDAPA (con <u>obbligo</u> di rispetto del benchmark Consip) ^{XXX} .	<u>Obbligo</u> di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della CAT di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR; in caso di assenza <u>facoltà</u> di ricorso ad AQ Consip o SDAPA ^{XXXI} .	<u>Obbligo</u> di ricorso al MePa o ad altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza <u>facoltà</u> di utilizzo degli AQ Consip e dello SDAPA (con <u>obbligo</u> di rispetto del benchmark Consip) ^{XXXII} .	<u>Facoltà</u> di ricorso al MePa, alle convenzioni Consip, agli AQ Consip, e allo SDAPA ^{XXXIII} .

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/CHI_PUO_ABILITARSI/Tabella_obbligo-facolta-1_Gennaio.pdf



consip

Il Sistema a Rete - Lo stato dell'arte



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

- La Conferenza Stato-Regioni nel 2008 ha approvato un Accordo che definisce le linee di intervento per la costituzione del Sistema a Rete e prevede, tra l'altro, implementazione delle reti delle centrali di acquisto mediante il trasferimento di know-how e la collaborazione strategica; sinergie tra i sistemi di acquisto; gestione della domanda, anche attraverso una analisi dei fabbisogni delle amministrazioni che tenga conto delle esperienze delle centrali già operanti;
- E' stata realizzata l'Area Sistema a Rete nel Portale Acquisti al fine di costituire un luogo in cui tutte le realtà che partecipano al network potessero interagire, condividere le proprie esperienze, mettere a disposizione il proprio know-how e contribuire allo sviluppo del sistema nel suo complesso. In questa Area sono presenti informazioni generali sul Sistema a Rete, riferimenti normativi e link ai portali di tutti i soggetti che ne fanno parte.
- Realizzato il progetto per la pubblicazione dati relativi ai contratti ed alle convenzioni delle Centrali di acquisto per fornire alle amministrazioni un ulteriore strumento a supporto della programmazione degli acquisti per beni e servizi;



consip

Il Sistema a Rete - Lo stato dell'arte



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

- Avvio di una serie di incontri periodici a livello nazionale al fine di promuovere una concreta, stabile e fattiva collaborazione tra le principali Centrali di Committenza per stimolare un efficace scambio di conoscenze ed esperienze in tema di ottimizzazione della spesa pubblica e di creazione di valore per il sistema produttivo.
- Condivisione di una modalità ottimale di individuazione degli ambiti merceologici da affrontare e il raffronto sui migliori strumenti da utilizzare per la corretta riuscita delle iniziative di spesa, anche attraverso la definizione di indici di misurazione comune per calcolare i risparmi di sistema derivanti dall'utilizzo delle centrali di committenza da parte degli Enti pubblici (Centrali e Locali)
- Definizione di una strategia comune di approccio rispetto al tema dei prezzi di riferimento in ambito sanitario
- Individuazione delle modalità e degli strumenti utili a conseguire una pianificazione integrata delle iniziative di spesa (in pieno raccordo tra la centrale nazionale e quelle regionale)
- Individuare ambiti di criticità normativa su cui promuovere eventuali iniziative collegiali di modifica
- Valorizzare e coordinare le piattaforme già presenti e semplificare, per le Regioni che non siano ancora dotate di proprie piattaforme.